REGOLAMENTO (EURATOM) N. 227/70 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 1970

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato con regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2278/69 (2), in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95,

visto il regolamento n. 11/65/Euratom del Consiglio, del 16 marzo 1965, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi (3), modificato da ultimo con regolamento (Euratom) n. 2000/69 (4), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le modifiche di stipendio attuate il 1° gennaio 1969 a favore del personale del « Reactor Centrum Nederland » giustificano un adeguamento delle disposizioni del regolamento n. 11/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 11/65/Euratom è completato dall'articolo 3 bis seguente :

« *Articolo 3 bis*

1. Per il 1969, viene concessa agli agenti di stabilimento in servizio al 1° settembre 1969 un'indennità una tantum di carovita pari all'1 % dello stipendio annuo, calcolato sulla base dello stipendio mensile in vigore il 1° settembre 1969, comprensivo dell'indennità di alloggio e maggiorato dell'indennità di congedo.

Detta indennità una tantum è pari almeno a 110 Fl. e al massimo a 260 Fl. L'importo minimo non si applica agli agenti celibi che il 1° settembre 1969 non avevano ancora compiuto 21 anni e non erano sostegno di famiglia.

All'agente di stabilimento il cui servizio sia cessato entro il 31 dicembre 1969 viene corrisposta un'indennità una tantum calcolata in proporzione del numero di mesi di servizio compiuti ; a tale fine, qualsiasi frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.

2. Per il 1969, agli agenti di stabilimento in servizio al 1° settembre 1969 viene concessa un'indennità una tantum pari allo 0,39 % dello stipendio annuo, calcolato sulla base dello stipendio mensile in vigore il 1° settembre 1969, comprensivo dell'indennità di alloggio e dell'assegno mensile per figli a carico e maggiorato dell'indennità di congedo.

All'agente di stabilimento che non aveva otto mesi di servizio al 1° settembre 1969 o il cui servizio sia cessato entro il 31 dicembre 1969 viene corrisposta un'indennità una tantum calcolata in proporzione del numero di mesi di servizio compiuti ; a tale fine, qualsiasi frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero ».

Articolo 2

Con effetto dal 1° gennaio 1970, l'allegato del regolamento n. 11/65/Euratom è sostituito dall'allegato seguente :

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 289 del 17. 11. 1969, pag. 1.
(3) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 722/65.
(4) GU n. L 256 dell'11. 10. 1969, pag. 3.

« *ALLEGATO*

(in fiorini)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gruppo 1	964	1.010	1.055	1.099	1.145	1.190	1.235	1.280	1.333	1.384	1.430	1.475				
Gruppo 2	811	856	901	946	990	1.035	1.079	1.124	1.172	1.216	1.259	1.308				
Gruppo 3	704	740	777	816	856	894	932	971	1.010	1.047	1.086	1.124	1.165	1.202		
Gruppo 4	594	632	669	709	748	786	823	862	901	937	977	1.016	1.055	1.093		
Gruppo 5	518	549	581	613	645	676	709	740	772	804	836	867	901	932	965	996
CLASSE II																
Gruppo 1	704	740	777	816	856	894	932	971	1.010	1.047	1.086	1.124	1.165	1.202		
Gruppo 2	594	632	669	709	748	786	823	862	901	937	977	1.016	1.055	1.093		
Gruppo 3	518	549	581	613	645	676	709	740	772	804	836	867	901	932	965	996
Gruppo 4	447	478	512	544	576	607	639	669	704	735	766	798	828	862	894	927 »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 3 febbraio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER